

lamentari. Questo è un principio inconcusso il quale, se fosse disconosciuto nella Camera, si verrebbe dal seno stesso della medesima a gettare un germe d'anarchia in mezzo ai cittadini. Aggiungo che l'autorità di cui noi siamo investiti non risiede nei deputati individualmente considerati, ma nella Camera come corpo morale. Quindi è che mi sembra assai strano, che si pretenda far soprastare l'opinione individuale alla volontà, all'autorità del Parlamento (*Rumori a sinistra*).

No, un individuo non può in nessun modo sorgere contro la legge. Ciò posto, se la legge 2 agosto esiste, ed esiste con tutti gli elementi, con tutte le forme necessarie a renderla autorevole ed obbligatoria, affinché questa perda la sua forza, è d'uopo che questa legge sia abrogata, ché abrogare una legge non significa altro in sostanza che toglierla di mezzo. Per conseguenza, sia per le ragioni di diritto pubblico che ho accennate, sia per impedire il senso erroneo che le espressioni proposte dalla Commissione potrebbero produrre nell'applicazione, io mantengo la formula da me proposta.

(*Gazz. P. e Risorg.*)

**RAVINA relatore.** Rispondo alla difficoltà addotta dal preopinante, che ogni legge fatta dal Parlamento è legge che vuol essere rispettata da tutti gl'individui; ma qui sta la questione, nel vedere cioè se ella sia o no una legge; perchè la legge fatta fu contro gli ordini, contro lo Statuto; qui sta la questione, nel vedere se questa sia vera legge. Io porto opinione che non sia, e la Camera non dee stabilire un precedente che si possano far leggi in disprezzo dello Statuto, conculcando la legge fondamentale. Supponiamo che oggi venga in capo alla maggioranza di questa Camera di distruggere interamente lo Statuto, di ricollocarci sotto la tirannide, quando anche quest'enormezza fosse messa a partito e vinta, il popolo non solamente avrebbe diritto, egli sarebbe in dovere di protestare contro questa legge. Dunque conviene che la Camera salvi sempre i principii fondamentali, che salvi lo Statuto e le guarentigie in esso assicurate al popolo, le quali non possono essere violate nè intaccate da nessuna maggioranza. Dunque in questo caso noi dobbiamo limitarci a salvare i fatti compiuti, cioè gli effetti che questa legge avrà potuto produrre sino al 17 ottobre; perchè non si debbe toccare alle cose passate per così dire in giudicato, nè produrre scompigli nella amministrazione dello Stato. Dunque l'emendamento della Commissione è non solamente convenevole per non cozzare direttamente coll'opinione di coloro che furono ripugnanti alla legge, ma eziandio necessario per salvare la libertà e il gran principio delle guarentigie nazionali. Queste guarentigie sono un diritto perpetuo acquistato al popolo, e noi abbiamo mandato e dovere di tutelarle, di mantenerle, non facoltà di alterarle e distruggerle; dice lo Statuto che nessuna legge possa essere fatta senza che passi prima per le consulte; le consulte sono ben diverse dalla riunione di tutta la Camera in consiglio, o, come dicono, in comitato segreto, le consulte sono gli Uffizi; ora, questi Uffizi sono sette, e quando la disamina sia fatta in sette Uffizi, quando la cosa sia passata per sette filiere di deliberanti, essa è ben altramente ponderata ed esaminata che in un sol comitato di tutta la Camera, dove alle volte avviene che la voce di un oratore trascina tutti gli altri. Noto in secondo luogo che lo Statuto proibisce espressamente di imporre tributi al popolo senza che sieno deliberati e consentiti dal Parlamento. Dunque il Parlamento non può spogliarsi di questo diritto, non ha questa potestà di dare al potere esecutivo facoltà di imporre tributi, perchè i tributi debbono essere specialmente domandati e proposti e specialmente esaminati e consentiti dal Parlamento; e questo diritto di non potere essere obbligati a

pagare qualunque somma come tributo, è uno dei diritti che esistono in tutte le costituzioni, è il principale fondamento di esse, e non esiste solo nelle costituzioni perfette, come sono in Francia ed Inghilterra, ma in quelle eziandio dei popoli semibarbari; questo principio era generalmente riconosciuto anche nel medio evo; sarà stato alcuna volta violato, ma in diritto esisteva la massima che nessuno sia tenuto a pagare gravezze senza suo consentimento dato per sé e per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti; e ciò tanto è vero che fino il famoso De Haller, nella sua *Politica riformata*, quantunque marcio legittimista, ammette come sacro questo principio; pertanto potendo usare una clausola, la quale salva i fatti compiuti, la quale non porta disordine nell'amministrazione e salva nel tempo stesso i diritti più sacrosanti del popolo e i fondamenti della Costituzione, io la antepongo ad un'altra, la quale potrebbe essere un funestissimo precedente per l'avvenire e compromettere le più importanti guarentigie e mettere a repentaglio la libertà.

**IL PRESIDENTE.** Debbo comunicare alla Camera un emendamento presentato or ora dal deputato Bottone; esso è così concepito:

« I poteri straordinari dati al Governo del re colla legge del 2 agosto ultimo scorso, si hanno per revocati sino dal dì 17 ottobre prossimo passato. »

**VIOIRA.** Mi permetterò di osservare alla Camera che mi pare che sia intenzione dell'emendamento della Commissione di rispettare non solamente i fatti compiuti, ma anche le conseguenze ancora da effettuarsi di questi fatti compiuti; così riguardo alla Guardia Nazionale, per esempio, pare che l'emendamento proposto dalla Commissione voglia rispettare non solo l'organizzazione già operata dal Governo per la Guardia Nazionale mobilitata, ma anche quelle cose che si dovessero fare per compiere questa organizzazione. Per lo che restando intatto il fatto delle leggi già eseguite, come in quello delle leggi già sancite ed ancora da attuarsi, per avventura nissun incaglio viene al Governo dal sistema della Commissione.

**JACQUEMOUD A.** Messieurs, il me semble que la loi en discussion soulève beaucoup de difficultés et que le débat s'engage dans un cercle vicieux. Il y aurait un moyen de conciliation afin de ne pas rendre nulles les nombreuses lois qui, sorties de ce Gouvernement, sont maintenant en vigueur. Il faudrait déclarer que ces lois sont un fait accompli; et, à ce propos, je crois qu'un amendement conciliateur pourrait remédier aux difficultés de la discussion.

« Senza tuttavia che abbia un effetto retroattivo sui decreti emanati per parte del Governo mentre la detta legge era in vigore. »

C'est un amendement conciliateur qui tend à faire regarder comme valides les actes émanés du Gouvernement pendant la durée du pouvoir dictatorial. Par exemple, la loi municipale décrétée par le Gouvernement dictatorial est maintenant en voie d'exécution, exécution contre laquelle la Chambre n'a fait aucune réclamation. D'où il suit que la même validité est acquise à toutes les autres lois.

**ALBINI.** Domando la parola.

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Albini ha la parola.

**ALBINI.** Mi pare che quest'aggiunta è affatto superflua. Io non voglio disputare sopra una parola. Se il relatore crede che invece della parola *abrogata* la parola *revocata* possa conciliare le opinioni, non ho alcuna difficoltà di assentirvi, perchè io non intendo di sollevare nessuna questione; ma soltanto di far sì che siano cessati i poteri straordinari delegati con quella legge senza che si possa incagliare l'applica-